

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Classif. 11.100/GESPAE/1127/2018A/A1600A

Rif. n. 123171 /A1610B del 15/12/2020

126575 /A1610B del 22/12/2020

3691/A1610B del 14/01/2021

13593/A1610B del 05/02/2021

10526/A1610B del 17/05/2021

Alla Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

protocollo@cert.provincia.biella.it

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Corso Cavallotti n. 27
28100 – NOVARA

“ Al comune di Salussola (BI)

Oggetto: Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), originariamente presentata in data 16.05.2017 dalla “Acqua & Sole” S.r.l.; Milano per il progetto denominato: “Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco” nel Comune di Salussola - Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14-ter L. 241/90 ss.mm.ii indetta per il giorno 28 maggio 2021

Con riferimento alla nota di convocazione E-XI-2-177 prot. n.10526 del 17/05/2021, qui pervenuta dalla Provincia di Biella in data 17/05/2021, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 28/05/2021, con la presente si evidenzia quanto segue.

Con nota Prot. n. 22571 E-XI-2-177 del 25/09/2018 la Provincia di Biella richiedeva al Settore Territorio e Paesaggio l’espressione di un parere in merito alla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico sull’area d’intervento ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b., del D. Lgs.

42/2004 con riferimento all'art. 15 delle NdA del Piano paesaggistico regionale (Ppr). In merito a tale richiesta, con nota prot.n.25134 del 1/10/2018 il Settore Territorio e Paesaggio rilevava la necessità, ai fini di chiarire l'applicazione dell'art.15 c.2 delle NdA del Ppr di ulteriori analisi e approfondimenti da parte del proponente e del Comune di Salussola circa l'origine del lago, in quanto fattore determinante per definire o meno la presenza del vincolo di tutela paesaggistica, prevedendo anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Interistituzionale Regione – Ministero per il Ppr.

Con successiva nota prot.n. 29847 del 26/11/2019 il Settore scrivente evidenziava che in assenza di un pronunciamento definitivo da parte del Comitato Tecnico, non era possibile fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni relative all'applicazione dell'articolo 15 comma 2 delle NdA del Ppr in relazione al caso di specie, rilevando peraltro che dall'esame dell'aggiornamento della documentazione reperibile sul sito della Provincia di Biella risultava che il proponente avesse modificato il progetto così da porre l'intervento oltre i 300 metri dal perimetro del bacino, rendendo pertanto ininfluente l'esito delle decisioni in merito all'applicazione dell'articolo 15 delle NdA del Ppr da parte del Comitato Regione – Ministero per il Ppr.

Si evidenziava inoltre, che, anche in assenza di vincoli paesaggistici nell'area d'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 9 delle NdA del Ppr, laddove gli interventi previsti costituissero variante allo strumento urbanistico vigente avrebbe dovuto essere verificato il rispetto del Ppr da parte della variante, secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr stesso, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R.

Con riferimento agli elaborati pubblicati sul sito della Provincia di Biella, in particolare la documentazione integrativa datata 02.03.2021, si evince che l'area d'intervento, situata in comune di Salussola, in Località Brianco, è ricompresa tra la S.P. 322 a ovest, la sede ferroviaria a est e il Rio Sisiolo a nord; l'area non risulta interessata da vincoli di tutela paesaggistica.

Secondo l'articolazione in Ambiti di paesaggio effettuata dal Ppr, il Comune di Salussola, così come riportato anche nell'elaborato di progetto URB 1, ricade negli ambiti 24 "Pianura vercellese" e 25 "Baraggia tra Biella e Cossato, mentre il sito d'intervento ricade nel solo ambito paesaggistico 24 "Pianura vercellese".

Il progetto di discarica, come si evince dall'elaborato di progetto URB 1, prevede una suddivisione dell'area in 6 lotti di coltivazione. L'impianto che occupa una superficie totale di circa 120.000 mq sarà recintato ed è prevista una fascia di mitigazione di circa 10.000 mq. Accanto all'impianto è prevista un'area a servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso e una viabilità perimetrale realizzata mediante la costruzione di un rilevato per consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo. A servizio dell'impianto sono previsti altresì un'area per lo stoccaggio temporaneo delle terre di scavo e un'area per l'esercizio di un vaglio per ottenere dalle terre di scavo la ghiaia per la posa degli strati drenanti previsti dal progetto.

Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate dal Piano paesaggistico regionale nell'area di intervento si rileva la sola presenza della morfologia-insediativa *m.i. 14* – "Aree rurali di pianura" di cui all'art. 40 "Insediamenti rurali" delle NdA del piano. Non si rileva la presenza di altre componenti paesaggistiche, mentre rispetto all'area vasta del contesto circostante sono presenti

ambiti a risaia di cui all'art. 32 "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" e, ai margini, la fascia fluviale allargata del Rio Sesiolo di cui all'art. 14 delle NdA del Ppr. che non riguardano tuttavia il sito interessato dall'intervento.

Riguardo all'art. 40 delle NdA del Ppr sopra citato, tale articolo non contiene prescrizioni, ma individua indirizzi e direttive tra le quali si richiamano in particolare le direttive di cui al comma 5 lett. h: *"consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale"*.

Con riferimento agli aspetti procedurali, in merito alla variante urbanistica connessa all'intervento in oggetto, si rammenta che, secondo i disposti dell'art. 11 comma 5 del Regolamento 4/R/2019, per la variante il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; il progetto corredato dalla relativa variante deve essere accompagnato da un'apposita relazione che, nel caso in oggetto, è stata prodotta dal professionista incaricato della progettazione sulla base dell'Allegato B del Regolamento sopra citato. In tale relazione deve essere verificato il rispetto delle norme di attuazione corrispondenti alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nell'area di intervento (Tav. P4), che nel caso in esame, come sopra ricordato, riguardano solo l'art. 40 "insediamenti rurali" delle NdA.

In conclusione, non essendo presenti nell'area di intervento vincoli paesaggistici di cui al d.lgs 42/2004, in assenza dei quali non è previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che non si ravvisano competenze in capo al Settore Territorio e Paesaggio in merito alla formulazione di provvedimenti autorizzativi inerenti all'intervento; allo stesso tempo il Settore scrivente non ha competenze rispetto alla formulazione di pareri sulla variante urbanistica che, nel caso specifico rientra fra i procedimenti disciplinati dall'art. 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/1977 per i quali, in base alla Circolare regionale 4/amb dell'8 novembre 2016 *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"* non è previsto il coinvolgimento della Regione.

Distinti saluti

I Funzionari Istruttori
arch. Fabrizio Conte
arch. Annalisa Savio

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.